

Circolare n. 055/2017 – Prot. n. 898/2017 del 06/12/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 055/2017 – Prot. n. 898/2017

Roma, 06 dicembre 2017

Oggetto: Informativa emendamenti RPT al cd. “Pacchetto professioni” – Direttiva e Regolamento E-Card.

Cari Presidenti,

a seguito dell'invio dello scorso 3 agosto di un position paper contenente alcune osservazioni in merito alle iniziative promosse dalla Commissione europea, nell'ambito della cd. «strategia per il mercato unico», in materia di regolamentazione delle professioni, e delle proposte emendative inviate in data 4 settembre 2017, relative a Proposta di Direttiva COM (2016) 821 e Proposta di Direttiva COM (2016) 822, si è provveduto alla trasmissione di due documenti contenenti proposte emendative alla COM (2016) 823 - Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi.

Tali proposte, inviate lo scorso 24 novembre, sono state predisposte dal Gruppo di Lavoro “Riconoscimento qualifiche”, coordinato dal Presidente Giampiero Giovannetti (CNPI), e composto da Antonio Perra (CNPI), Renato Soma (CNC), Giovanni Cardinale (CNI), Antonio Benvenuti (CNGeGL), Rosanna Zari (CONAF), Vincenzo Giovine e Alessandra Biserna (CNG), Carmela Cannarella (CNAPPC), supportati sul versante tecnico legale da Ester Dini (CNPI), Marina Boi (CNGeGL) e Massimiliano Pittau (Fondazione CNI).

Destinatari dell'invio sono stati i soggetti istituzionali già destinatari delle precedenti proposte: il Presidente del Parlamento Europeo, On. Antonio Tajani, il relatore del provvedimento, On. Nicola Danti, il relatore ombra, On. Sergio Cofferati, i Membri della Commissione IMCO

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

(Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) ed il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si allegano alla presente, per Vostra opportuna conoscenza, le proposte emendative inviate, relative alla Direttiva ed al Regolamento E-card.

Cordialmente

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Proposte emendative della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi

24 novembre 2017

Testo Direttiva		Emendamento proposto
EMENDAMENTO 1		
<p>CONSIDERANDO 4</p> <p>Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.</p>		<p>CONSIDERANDO 4</p> <p>Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. A ciò bisogna aggiungere che i lavoratori autonomi che forniscono servizi transfrontalieri, ai quali è richiesta una qualifica professionale specifica, si trovano di fronte ad altre barriere per il riconoscimento del loro titolo di qualifica professionale. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.</p>
EMENDAMENTO 2		
<p>CONSIDERANDO 7</p> <p>Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni, in cui permangono molti ostacoli alle attività</p>		<p>CONSIDERANDO 7</p> <p>Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni, forniti da imprese in cui permangono molti</p>

transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nei settori dei servizi delle costruzioni e di numerosi servizi alle imprese sono ridotti ed entrambi i settori hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.		ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri di numerosi servizi alle imprese sono ridotti ed entrambi i settori hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio
EMENDAMENTO 3		(ver. a)
CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO		<p>CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO</p> <p>La presente direttiva si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio.</p>
ENMENDAMENTO 3		(ver. b)
		<p>CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO</p> <p>La presente direttiva si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali in conformità della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio, in particolare le qualifiche professionali il cui livello di formazione è coincidente con quello stabilito all'articolo 11, lettere d) e) della Direttiva.</p>
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri paesi dell'Unione europea.</p>		
EMENDAMENTO 4		

<p>CONSIDERANDO 12</p> <p>L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.</p>		<p>CONSIDERANDO12</p> <p>L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale, purché non siano in contrasto con le norme ed i principi stabiliti nella direttiva sulla qualificazione professionale 2005/36 /CE, per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.</p>
<p>Giustificazione: La proposta di Direttiva attribuisce al Paese di origine una posizione predominante rispetto al Paese ospitante, soprattutto perché trasferisce la responsabilità del processo di controllo e di ottenimento della carta direttamente alle autorità del Paese d'origine, invece che a quelle del Paese di destinazione. In questo modo si impedisce che lo Stato ospitante effettui controlli ed esami la documentazione fornita dal richiedente, limitando così la sua capacità di controllare l'intero processo e facilitando l'eventuale comparsa di abusi e frodi, come conseguenza diretta di una protezione insufficiente per tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori e dei consumatori nell'ambito dell'Unione europea.</p>		
<p>EMENDAMENTO 5</p>		
<p>CONSIDERANDO 14</p> <p>Determinati requisiti e le relative autorizzazioni e notifiche disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE non dovrebbero essere oggetto di controlli nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, data la loro complessità o il coinvolgimento di soggetti terzi che l'iter procedurale uniforme della carta dei servizi non può soddisfare adeguatamente. Ciò riguarda le procedure di selezione per la concessione di autorizzazioni in numero limitato e i controlli delle condizioni specifiche locali, per il luogo di effettiva prestazione dei servizi o per il luogo in cui il prestatore stabilisce le proprie operazioni. Analogamente la carta elettronica europea</p>		<p>CONSIDERANDO 14</p> <p>Determinati requisiti e le relative autorizzazioni e notifiche disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE non dovrebbero essere oggetto di controlli nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, data la loro complessità o il coinvolgimento di soggetti terzi che l'iter procedurale uniforme della carta dei servizi non può soddisfare adeguatamente. Ciò riguarda le procedure di selezione per la concessione di autorizzazioni in numero limitato e i controlli delle condizioni specifiche locali, per il luogo di effettiva prestazione dei servizi o per il luogo in cui il prestatore stabilisce le proprie operazioni. Analogamente la carta elettronica europea</p>

dei servizi non è adatta a soddisfare procedure di selezione per l'esecuzione di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni.		dei servizi non è adatta a soddisfare procedure di selezione per l'esecuzione di appalti pubblici, concorsi pubblici o concessioni.
EMENDAMENTO 6		
<p>CONSIDERANDO 15</p> <p>Nella stessa ottica, dovrebbero essere esclusi i controlli applicabili ai prestatori di servizi che sono già oggetto di altri atti della legislazione orizzontale dell'UE. Ciò vale per i requisiti e i controlli relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio EU, anche se citati nella normativa settoriale.</p>		<p>CONSIDERANDO 15</p> <p>Nella stessa ottica, dovrebbero essere esclusi i controlli applicabili ai prestatori di servizi che sono già oggetto di altri atti della legislazione orizzontale dell'UE.</p>
<p>Giustificazione: Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di precisare in modo più chiaro che la direttiva sulle qualifiche professionali ha la preminenza, rispetto alla nuova carta elettronica, per qualsiasi aspetto del riconoscimento professionale. Bisogna indicare esplicitamente che una carta elettronica dei servizi non può essere rilasciata a professionisti che esercitano una professione regolamentata nel Paese di origine e/o nello Stato membro ospitante, anche se la professione è esercitata dalla persona considerata in qualità di lavoratore autonomo o come attività d'impresa.</p>		
EMENDAMENTO 7		
<p>CONSIDERANDO 17</p> <p>La carta elettronica europea dei servizi offre diversi vantaggi. Essa fornisce una prova dello stabilimento legale nello Stato membro di origine. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe costituire, finché valida, un mezzo di prova idoneo in tutta l'UE per certificare lo stabilimento legale nello Stato membro di origine per i servizi oggetto della carta elettronica. Tale prova dovrebbe essere accettata anche in un contesto nazionale, a tutti i livelli e suddivisioni amministrative della pubblica amministrazione. Un carta elettronica europea dei servizi valida include informazioni spesso richieste in contesti diversi, come i controlli applicabili durante o dopo la prestazione dei servizi, l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso di progettazione o una concessione, la costituzione di società controllate o la registrazione di succursali a norma del diritto societario e l'iscrizione del prestatore di servizi a regimi di assicurazione sociale</p>		<p>CONSIDERANDO 17</p> <p>La carta elettronica europea dei servizi offre diversi vantaggi. Essa fornisce una prova dello stabilimento legale nello Stato membro di origine. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe costituire, finché valida, un mezzo di prova idoneo in tutta l'UE per certificare lo stabilimento legale nello Stato membro di origine per i servizi oggetto della carta elettronica. Tale prova dovrebbe essere accettata anche in un contesto nazionale, a tutti i livelli e suddivisioni amministrative della pubblica amministrazione. Un carta elettronica europea dei servizi valida include informazioni spesso richieste in contesti diversi, come i controlli applicabili durante o dopo la prestazione dei servizi, l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso pubblico o una concessione, la costituzione di società controllate o la registrazione di succursali a norma del diritto societario e l'iscrizione del prestatore di servizi a regimi di assicurazione sociale obbligatoria. Poiché tali informazioni sono</p>

<p>obbligatoria. Poiché tali informazioni sono già disponibili in una carta elettronica europea dei servizi valida, le autorità degli Stati membri non dovrebbero richiedere siffatte informazioni ai titolari della carta elettronica per tali altre finalità.</p>		<p>già disponibili in una carta elettronica europea dei servizi valida, le autorità degli Stati membri non dovrebbero richiedere siffatte informazioni ai titolari della carta elettronica per tali altre finalità.</p>
<p>EMENDAMENTO 8</p>		
<p>CONSIDERANDO 18</p> <p>Gli Stati membri non dovrebbero inoltre essere autorizzati a imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi regimi di autorizzazione o di notifica relativi alla prestazione di servizi prima di tale prestazione. Gli Stati membri non dovrebbero ripetere, in tutto o in parte, i controlli già effettuati nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi quando la prestazione dei servizi è già cominciata nello Stato membro ospitante. I regimi di autorizzazione o notifica come quelli derivanti dal diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro rimangono applicabili in quanto tali materie sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I controlli ex post, le ispezioni e le indagini avviate dalle autorità competenti dovrebbero tuttavia rimanere ammissibili per controllare le prestazioni del servizio, come previsto dall'attuale normativa dell'UE. Se tali controlli evidenziano gravi violazioni delle prescrizioni applicabili in uno Stato membro ospitante, la carta elettronica europea dei servizi potrebbe essere sospesa o revocata.</p>		<p>CONSIDERANDO 18</p> <p>Gli Stati membri non dovrebbero inoltre essere autorizzati a imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi regimi di autorizzazione o di notifica relativi alla prestazione di servizi prima di tale prestazione, ad eccezione di quanto previsto nelle norme e nei principi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali e prestando particolare attenzione alla necessità di ottenere il riconoscimento di tali qualifiche per poter fornire un servizio. Gli Stati membri non dovrebbero ripetere, in tutto o in parte, i controlli già effettuati nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi quando la prestazione dei servizi è già cominciata nello Stato membro ospitante. I regimi di autorizzazione o notifica come quelli derivanti dal diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro rimangono applicabili in quanto tali materie sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I controlli ex post, le ispezioni e le indagini avviate dalle autorità competenti dovrebbero tuttavia rimanere ammissibili per controllare le prestazioni del servizio, come previsto dall'attuale normativa dell'UE. Se tali controlli evidenziano gravi violazioni delle prescrizioni applicabili in uno Stato membro ospitante, la carta elettronica europea dei servizi potrebbe essere sospesa o revocata.</p>
<p>Giustificazione: Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di precisare in modo più chiaro che la direttiva sulle qualifiche professionali ha la preminenza, rispetto alla nuova carta elettronica, per qualsiasi aspetto del riconoscimento professionale. Bisogna indicare esplicitamente che una carta elettronica dei servizi non può essere rilasciata a professionisti che esercitano una professione regolamentata nel paese di origine e/o nello Stato membro ospitante, anche se la professione è esercitata dalla persona considerata in qualità di lavoratore autonomo o come attività d'impresa.</p>		
<p>EMENDAMENTO 9</p>		

		<p>CONSIDERANDO 17 (Nuovo)</p> <p>La carta professionale europea, sebbene al momento prevista solo per 5 professioni, può estendersi anche ad altre professioni. Tale strumento è da considerarsi come il mezzo più idoneo per i lavoratori autonomi soggetti alla direttiva 2015/36 che desiderano fornire i loro servizi nei Paesi dell'UE.</p>
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri Paesi dell'Unione europea.</p>		
<p>EMENDAMENTO 10</p>		
<p>CONSIDERANDO 20</p> <p>Al fine di accentrare le azioni e le decisioni all'interno di uno Stato membro e facilitare la cooperazione tra diverse autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitanti, un'autorità di coordinamento nello Stato membro d'origine e nello Stato membro ospitante dovrebbe, in ultima analisi, essere incaricata di trattare le questioni connesse alla carta elettronica europea dei servizi, così da coordinare l'apporto delle varie autorità nazionali competenti e fungere da punto di contatto con gli omologhi negli altri Stati membri. La domanda di carta elettronica europea di servizi dovrebbe pertanto essere presentata all'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine.</p>		<p>CONSIDERANDO 20</p> <p>Al fine di accentrare le azioni e le decisioni all'interno di uno Stato membro e facilitare la cooperazione tra diverse autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitanti, un'autorità di coordinamento nello Stato membro d'origine e nello Stato membro ospitante dovrebbe, in ultima analisi, essere incaricata di trattare le questioni connesse alla carta elettronica europea dei servizi, così da coordinare l'apporto delle varie autorità nazionali competenti e fungere da punto di contatto con gli omologhi negli altri Stati membri. La domanda di carta elettronica europea di servizi dovrebbe pertanto essere presentata all'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine.</p> <p>Potranno acquisire lo status di autorità di coordinamento le Camere di Commercio e le organizzazioni professionali rappresentative e legalmente costituite negli Stati Membri.</p>

Giustificazione: La figura delle autorità di coordinamento deve essere maggiormente definita nei progetti normativi, precisando le loro funzioni in modo dettagliato e decidendo sulle entità che possono essere designate come tali, come i collegi, le organizzazioni professionali, le camere di commercio o entità simili. La designazione di associazioni professionali come autorità di coordinamento contribuirebbe a rafforzare il ruolo dell'IMI come strumento di scambio di dati.

EMENDAMENTO 11

CONSIDERANDO 24

Quando riceve una domanda di carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine dovrebbe compilarla e convalidarne il contenuto al fine di dimostrare con precisione lo stabilimento legale del prestatore nel suo Stato membro d'origine e descriverne la situazione in modo da permettere alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare i propri controlli. Mentre la mancanza di azione da parte del richiedente dovrebbe comportare l'interruzione della procedura, l'inerzia delle autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe permettere un ricorso giudiziario.

CONSIDERANDO 24

Quando riceve una domanda di carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine dovrebbe **verificare se il richiedente è stabilito legalmente nello Stato membro di origine e se tutti i documenti sono validi** e convalidarne il contenuto al fine di dimostrare con precisione lo stabilimento legale del prestatore nel suo Stato membro d'origine, **i requisiti legali per poter svolgere la sua attività ed in particolare le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda**—e descriverne la situazione in modo da permettere alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare i propri controlli. Mentre la mancanza di azione da parte del richiedente dovrebbe comportare l'interruzione della procedura, l'inerzia delle autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe permettere un ricorso giudiziario.

EMENDAMENTO 12

CONSIDERANDO 26

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe garantire chiarezza in merito ai requisiti applicabili al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto che questi è già stabilito in un altro Stato membro. L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe assicurarsi che il prestatore conosca i requisiti che disciplinano la prestazione di servizi negli Stati membri ospitanti, compresi quelli applicabili una volta ottenuta la carta elettronica europea dei servizi. Per lo stabilimento, vale a dire per la fornitura di servizi tramite succursali, agenzie o uffici, la determinazione dei requisiti applicabili da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante soddisfa un altro obiettivo, ossia elencare i requisiti che il nuovo prestatore di servizi è tenuto a dimostrare di soddisfare prima del rilascio della carta elettronica

CONSIDERANDO 26

L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe garantire chiarezza in merito ai requisiti applicabili al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto che questi è già stabilito in un altro Stato membro. **In particolare si prenderanno in considerazione le esigenze relative alle qualifiche professionali specifiche dei dipendenti e collaboratori e il loro riconoscimento per poter fornire il servizio corrispondente.** L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe assicurarsi che il prestatore **non solo** conosca i requisiti che disciplinano la prestazione di servizi negli Stati membri ospitanti, compresi quelli applicabili una volta ottenuta la carta elettronica europea dei servizi, **ma che al tempo stesso soddisfi tali requisiti.** Per lo stabilimento, vale a dire per la fornitura di servizi tramite succursali, agenzie o uffici, la determinazione dei requisiti applicabili da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro

		ospitante soddisfa un altro obiettivo, ossia elencare i requisiti che il nuovo prestatore di servizi è tenuto a dimostrare di soddisfare prima del rilascio della carta elettronica
EMENDAMENTO 13		
CONSIDERANDO 27		CONSIDERANDO 27
Nel caso in cui uno Stato membro ospitante abbia creato una base dati completa e aggiornata presso il proprio sportello unico, l'autorità di coordinamento può semplicemente fare riferimento alla pertinente pagina Internet in cui possono essere reperite le informazioni nel contesto della procedura della carta elettronica europea dei servizi.		Nel caso in cui uno Stato membro ospitante abbia creato una base dati completa e aggiornata presso il proprio sportello unico, l'autorità di coordinamento può fare riferimento alla pertinente pagina Internet in cui possono essere reperite le informazioni nel contesto della procedura della carta elettronica europea dei servizi.
EMENDAMENTO 14		
CONSIDERANDO 28		CONSIDERANDO 28
Una carta elettronica europea dei servizi non dovrebbe alterare l'attuale contesto normativo, a norma della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti, che stabilisce le condizioni che un prestatore di servizi deve rispettare al momento di iniziare la prestazione dei servizi in uno Stato membro ospitante. Di conseguenza, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere in grado, conformemente alla vigente normativa dell'UE, di valutare se i nuovi prestatori rispettino i requisiti nazionali prima che questi siano autorizzati a iniziare la prestazione di servizi nel loro territorio. La procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe pertanto prevedere un ruolo di controllo appropriato da parte dello Stato membro ospitante sia per le prestazioni transfrontaliere temporanee sia per lo stabilimento.		Una carta elettronica europea dei servizi non dovrebbe alterare l'attuale contesto normativo, a norma della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti, che stabilisce le condizioni che un prestatore di servizi deve rispettare al momento di iniziare la prestazione dei servizi in uno Stato membro ospitante, facendo specifica attenzione ai requisiti relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori. Di conseguenza, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere in grado, conformemente alla vigente normativa dell'UE, di valutare se i nuovi prestatori rispettino i requisiti nazionali prima che questi siano autorizzati a iniziare la prestazione di servizi nel loro territorio. La procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe pertanto prevedere un ruolo di controllo appropriato da parte dello Stato membro ospitante sia per le prestazioni transfrontaliere temporanee sia per lo stabilimento.
Giustificazione: Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di precisare in modo più chiaro che la direttiva sulle qualifiche professionali ha la preminenza, rispetto alla nuova carta elettronica, per qualsiasi aspetto del riconoscimento professionale. Bisogna indicare esplicitamente che una carta elettronica		

dei servizi non può essere rilasciata a professionisti che esercitano una professione regolamentata nel Paese di origine e/o nello Stato membro ospitante, anche se la professione è esercitata dalla persona considerata in qualità di lavoratore autonomo o come attività d'impresa.

EMENDAMENTO 15

CONSIDERANDO 31

Per lo stabilimento, gli Stati membri ospitanti dovrebbero poter imporre ai richiedenti della carta elettronica i propri requisiti, non discriminatori, giustificati in virtù di motivi imperativi di interesse generale e proporzionati in conformità della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti. Si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale dell'UE che disciplina determinati servizi contemplati dalla presente direttiva, quali i servizi delle agenzie di viaggio di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, **e i servizi di installazione di elementi edilizi connessi all'energia di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, a condizione che i controlli non riguardino il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro della direttiva 2005/36/CE.**

CONSIDERANDO 31

Per lo stabilimento, gli Stati membri ospitanti dovrebbero poter imporre ai richiedenti della carta elettronica i propri requisiti, non discriminatori, giustificati in virtù di motivi imperativi di interesse generale e proporzionati in conformità della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti. Si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale dell'UE che disciplina determinati servizi contemplati dalla presente direttiva, quali i servizi delle agenzie di viaggio di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EMENDAMENTO 16

CONSIDERANDO 32

L'equivalenza fra i requisiti di uno Stato membro ospitante e quelli dello Stato membro di origine che il richiedente già soddisfa dovrebbero essere parte integrante di tale valutazione. Al fine di agevolare la valutazione dell'equivalenza dei requisiti degli Stati membri di origine e ospitanti, se l'autorità dello Stato membro ospitante dichiara di voler rifiutare una carta elettronica per lo stabilimento, il richiedente dovrebbe avere una nuova possibilità di dimostrare di soddisfare le condizioni stabilite nell'autorizzazione o notifica preventiva su cui le autorità degli Stati membri ospitanti basano la propria intenzione di rifiutare la carta elettronica, anche mediante requisiti ai quali il ricorrente è soggetto nello Stato membro d'origine e che esse ritengono equivalenti.

CONSIDERANDO 32

L'equivalenza fra i requisiti di uno Stato membro ospitante e quelli dello Stato membro di origine che il richiedente già soddisfa dovrebbero essere parte integrante di tale valutazione, **facendo particolare attenzione ai requisiti di qualificazione professionale dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori dell'impresa.** Al fine di agevolare la valutazione dell'equivalenza dei requisiti degli Stati membri di origine e ospitanti, se l'autorità dello Stato membro ospitante dichiara di voler rifiutare una carta elettronica per lo stabilimento, il richiedente dovrebbe avere una nuova possibilità di dimostrare di soddisfare le condizioni stabilite nell'autorizzazione o notifica preventiva su cui le autorità degli Stati membri ospitanti basano la propria intenzione di rifiutare la carta elettronica, anche mediante requisiti ai quali il ricorrente è soggetto nello Stato membro d'origine e che esse ritengono equivalenti.

EMENDAMENTO 17		
<p>CONSIDERANDO 33</p> <p>Prima del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere autorizzati a chiedere allo Stato membro di origine chiarimenti o informazioni supplementari sostanzialmente pertinenti per valutare se sussista una necessità giustificata e proporzionata di sollevare obiezioni alla prestazione temporanea di servizi da parte del richiedente sul suo territorio o, per lo stabilimento, per valutare quante questioni normative siano già adeguatamente affrontate dalla conformità del richiedente ai requisiti dello Stato membro d'origine. Si prevede che gli Stati membri acquisiranno col tempo una migliore conoscenza dei rispettivi quadri normativi nei settori contemplati dalla carta elettronica; ciò dovrebbe portare a una maggiore fiducia reciproca e permettere quindi una più rapida valutazione a vantaggio dei richiedenti.</p>		<p>CONSIDERANDO 33</p> <p>Prima del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere autorizzati a chiedere allo Stato membro di origine chiarimenti o informazioni supplementari sostanzialmente pertinenti per valutare se sussista una necessità giustificata e proporzionata di sollevare obiezioni alla prestazione temporanea di servizi da parte del richiedente sul suo territorio o, per lo stabilimento, per valutare quante questioni normative siano già adeguatamente affrontate dalla conformità del richiedente ai requisiti dello Stato membro d'origine.</p> <p>Se lo considera opportuno, lo Stato membro ospitante può interrompere il processo di rilascio della carta, finché lo Stato membro di origine non fornisce tutte le informazioni richieste. Si prevede che gli Stati membri acquisiranno col tempo una migliore conoscenza dei rispettivi quadri normativi nei settori contemplati dalla carta elettronica; ciò dovrebbe portare a una maggiore fiducia reciproca e permettere quindi una più rapida valutazione a vantaggio dei richiedenti.</p>
EMENDAMENTO 18		
<p>CONSIDERANDO 34</p> <p>Al fine di stabilire la procedura per richiedere tali informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla precisazione dell'iter procedurale e del suo effetto sui termini ultimi applicabili per le decisioni da prendere nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente</p>		<p>CONSIDERANDO 34</p> <p>Al fine di stabilire la procedura per richiedere tali informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla precisazione dell'iter procedurale e del suo effetto sui termini ultimi applicabili per le decisioni da prendere nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, in particolare con le organizzazioni professionali e settoriali, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli</p>

<p>agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</p>		<p>esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</p>
<p>Giustificazione: Le organizzazioni professionali rappresentano il collegamento tra l'amministrazione, i professionisti, i clienti e i cittadini, e pertanto dovrebbero partecipare in modo più attivo nel processo di consultazione.</p>		
<p>EMENDAMENTO 19</p>		
<p>CONSIDERANDO 35</p> <p>Lo Stato membro ospitante non dovrebbe più verificare se il richiedente di una carta elettronica europea dei servizi è legalmente stabilito in un altro Stato membro, né dovrebbe mettere in dubbio la veridicità e la validità dei dati e dei documenti inclusi nella domanda, una volta convalidati dall'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine. L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine a sua volta non dovrebbe valutare se rilascia una carta elettronica europea di servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in base alla conformità del prestatore di servizi ai requisiti dello Stato membro ospitante, ma dovrebbe solo valutare se il richiedente è legalmente stabilito nel suo territorio per la prestazione del servizio in questione al momento della decisione di rilascio.</p>		<p>CONSIDERANDO 35</p> <p>Lo Stato membro ospitante potrà verificare se il richiedente di una carta elettronica europea dei servizi è legalmente stabilito in un altro Stato membro, potrà mettere in dubbio la veridicità e la validità dei dati e dei documenti inclusi nella domanda, una volta convalidati dall'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine. L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine a sua volta potrà decidere se rilasciare una carta elettronica europea di servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in base alla conformità del prestatore di servizi ai requisiti dello Stato membro ospitante, e valuterà se il richiedente è legalmente stabilito nel suo territorio per la prestazione del servizio in questione al momento della decisione di rilascio, tenendo in considerazione, tra i vari elementi, le qualifiche professionali dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori dell'impresa che richiede la carta.</p> <p>Lo Stato membro di origine ha l'obbligo di confermare le informazioni entro due settimane.</p>
<p>Giustificazione: Si impedisce che lo Stato ospitante effettui controlli ed esami la documentazione fornita dal richiedente, limitando così la sua capacità di controllare l'intero processo e facilitando l'eventuale comparsa di abusi e frodi, come conseguenza diretta di una protezione insufficiente per tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori e dei consumatori nell'ambito dell'Unione europea..</p>		
<p>EMENDAMENTO 20</p>		
<p>CONSIDERANDO 37</p>		<p>CONSIDERANDO 37</p>

<p>Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di due ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.</p>		<p>Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico.</p>
<p>EMENDAMENTO 21</p>		
<p>CONSIDERANDO 42</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo indeterminato, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.</p>		<p>CONSIDERANDO 42</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo di 36 mesi ed essere rinnovata automaticamente per un periodo uguale per un numero indefinito di volte, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE. Il processo di rinnovo deve includere il controllo della validità delle informazioni relative al fornitore di servizi.</p>
<p>Giustificazione: La validità indefinita della carta è una porta aperta agli abusi e non esiste una procedura di aggiornamento convincente.</p>		
<p>EMENDAMENTO 22</p>		
<p>CONSIDERANDO 43</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe tuttavia essere sospesa dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora al prestatore di servizi fosse proibito, in via temporanea, prestare i servizi in questione. La sospensione dovrebbe durare fino a quando il divieto è in vigore. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere revocata dall'autorità di</p>		<p>CONSIDERANDO 43</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe tuttavia essere sospesa dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora al prestatore di servizi fosse proibito, in via temporanea, prestare i servizi in questione. La sospensione dovrebbe durare fino a quando il divieto è in vigore. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere revocata dall'autorità di</p>

<p>coordinamento che l'ha rilasciata qualora le condizioni per il suo rilascio o per la sua validità, come prova di legittimità della fornitura di servizi nello Stato membro ospitante, non fossero più soddisfatte. Una decisione definitiva che stabilisce che un titolare della carta elettronica ha reso false dichiarazioni come prestatore di servizi e che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o ospitante, è considerato un lavoratore subordinato dovrebbe portare alla revoca della carta elettronica europea dei servizi in questione. Allo stesso modo, i casi di utilizzo di informazioni o documenti fraudolenti, inesatti o falsi nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero incidere sulla validità della carta elettronica.</p>		<p>coordinamento che l'ha rilasciata qualora le condizioni per il suo rilascio o per la sua validità, come prova di legittimità della fornitura di servizi nello Stato membro ospitante, non fossero più soddisfatte. Una decisione definitiva che stabilisce che un titolare della carta elettronica ha reso false dichiarazioni come prestatore di servizi e che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o ospitante, è considerato un lavoratore subordinato dovrebbe portare alla revoca della carta elettronica europea dei servizi in questione. Allo stesso modo, i casi di utilizzo di informazioni o documenti fraudolenti, inesatti o falsi nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi in questione. Al fine di evitare la presenza di informazioni scorrette o fraudolente, il fornitore di servizi deve essere tenuto ad aggiornare periodicamente le informazioni contenute nella carta, compresa la validità dell'assicurazione professionale e le qualifiche professionali dei dipendenti e collaboratori che lavorano nell'impresa.</p> <p>La comunicazione di informazioni false nella carta elettronica deve essere soggetta ad una sanzione stabilita dagli Stati membri.</p>
<p>Giustificazione: Le procedure di sospensione della carta elettronica non consentono di revocare rapidamente la carta nei casi in cui vi siano irregolarità da parte del fornitore di servizi. . Inoltre, non sono previste sanzioni importanti in caso di frode e le proposte legislative non includono sanzioni dissuasive contro l'abuso.</p>		
<p>EMENDAMENTO 24</p>		
<p>CONSIDERANDO 44</p> <p>La cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri d'origine e ospitante dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di validità di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata. A ulteriore garanzia che la carta elettronica europea dei servizi non dia una falsa rappresentazione della situazione del suo titolare in un dato momento, il titolare e le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata dei cambiamenti della situazione del titolare che possono incidere sulla validità della carta elettronica.</p>		<p>CONSIDERANDO 44</p> <p>La cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri d'origine e ospitante dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di validità di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata. A ulteriore garanzia che la carta elettronica europea dei servizi non dia una falsa rappresentazione della situazione del suo titolare in un dato momento, il titolare e le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata dei cambiamenti della situazione del titolare che possono incidere sulla validità della carta elettronica. In caso di mancata informazione all'autorità di</p>

		coordinamento responsabile dell'emissione della tessera, potranno essere imposte sanzioni di carattere grave.
EMENDAMENTO 25		
CONSIDERANDO 47 L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi, sulla percezione dei consumatori riguardo a tali operatori, soprattutto quelli in possesso di una carta elettronica europea dei servizi, e sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere esaminati regolarmente, in particolare per valutare se sia opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.		CONSIDERANDO 47 L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi, sulla percezione dei consumatori riguardo a tali operatori, soprattutto quelli in possesso di una carta elettronica europea dei servizi, e sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi. Tale valutazione consentirà di migliorarne l'applicazione, anche riducendo o ampliando l'ambito dei servizi oggetto della presente Direttiva. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere esaminati regolarmente, in particolare per valutare se sia opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.
EMENDAMENTO 25		
ARTICOLO 2. 4 NUOVO		ARTICOLO 2. 4 NUOVO (VER a) La presenta Direttiva si applicherà unicamente alle imprese che forniscono servizi, ad esclusione dei lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali in conformità della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio, in particolare le qualifiche professionali il cui livello di formazione è coincidente con quello stabilito all'articolo 11, lettere d) e) Direttiva.
ENMENDAMENTO 25		
ARTICOLO 2. 4 NUOVO		ARTICOLO 2. 4 NUOVO (VER b)

		La presente direttiva si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali conformemente alla Direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio.
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri Paesi dell'Unione europea.</p>		
ENMENDAMENTO 26		
ARTICOLO 3. 1 bis (NUOVO)		ARTICOLO 3. 1 bis (NUOVO) 1 bis. «tessera professionale europea »: come definito all'articolo 1. 3. II. K) della direttiva 2013/55 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio
EMENDAMENTO 27		
ARTICOLO 4 Gli Stati membri accettano una carta elettronica europea dei servizi valida come prova che il titolare è stabilito nel territorio del suo Stato membro d'origine e ha diritto, in tale territorio, a prestare attività di servizi contemplate dalla carta elettronica.		ARTICOLO 4 Gli Stati membri accettano una carta elettronica europea dei servizi valida come prova che il titolare è stabilito nel territorio del suo Stato membro d'origine e ha pieno diritto e capacità giuridica , in tale territorio, a prestare le attività di servizi contemplate dalla carta elettronica.
EMENDAMENTO 28		
ARTICOLO 5, 3		ARTICOLO 5.3

<p>Uno Stato membro ospitante si astiene dall'imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata requisiti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, il cui rispetto è stato o si ritiene sia stato verificato a norma degli articoli da 11 a 13.</p>		<p>Uno Stato membro ospitante si astiene dall'imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata requisiti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, il cui rispetto è stato o si ritiene sia stato verificato a norma degli articoli da 11 a 13, fatta eccezione per quei requisiti richiesti dal Paese ospitante relativamente alla prestazione di servizi da parte dei dipendenti o collaboratori dell'azienda, come ad esempio l' appartenenza ad un'organizzazione professionale.</p>
<p>Giustificazione: L'articolo 5 della proposta di direttiva impedisce agli Stati membri ospitanti di imporre requisiti ulteriori. Infatti, secondo la direttiva, una volta rilasciata, la carta elettronica europea impedisce allo Stato membro ospitante di imporre al titolare della e-card qualsiasi regime di autorizzazione o di notifica preventiva, o qualunque requisito di stabilimento.</p>		
<p>EMENDAMENTO 29</p>		
<p>Art. 5,6 nuovo</p>		<p>Art. 5.6 nuovo</p> <p>Allo stesso modo, prima di emettere una tessera elettronica europea, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può effettuare i necessari controlli per verificare se i dipendenti e i collaboratori dell'impresa possiedono le qualifiche professionali richieste dall'ordinamento giuridico nazionale per poter fornire il servizio nello Stato membro di destinazione.</p>
<p>EMENDAMENTO 30</p>		
<p>ARTICOLO 6</p> <p>Nel contesto di procedure o formalità imposte al prestatore nel loro territorio e in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679] e della legislazione nazionale, le autorità degli Stati membri non possono esigere che il titolare di una carta elettronica europea dei servizi fornisca informazioni già contenute nella carta elettronica europea dei servizi, compreso per:</p> <p>i) l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso di progettazione o una concessione;</p>		<p>ARTICOLO 6</p> <p>Nel contesto di procedure o formalità imposte al prestatore nel loro territorio e in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679] e della legislazione nazionale, le autorità degli Stati membri non possono esigere che il titolare di una carta elettronica europea dei servizi fornisca informazioni già contenute nella carta elettronica europea dei servizi, compreso per:</p> <p>i) l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso pubblico o una concessione;</p>

<p>ii) la costituzione di filiali o la registrazione di succursali ai sensi del diritto societario; iii) l'iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria.</p>		<p>ii) la costituzione di filiali o la registrazione di succursali ai sensi del diritto societario; iii) l'iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria.</p>
<p>EMENDAMENTO 31</p>		
<p>ARTICOLO 7 COMMA 2</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.</p> <p>Questa disposizione lascia impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/123/CE.</p>		<p>ARTICOLO 7 COMMA 2</p> <p>Una carta elettronica europea dei servizi è valida per 36 mesi e sarà rinnovabile un numero indefinito di volte, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.</p> <p>Questa disposizione lascia impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/123/CE. Il processo di rinnovo sarà avviato dall'autorità di coordinamento in questione e includerà un controllo sulla validità delle informazioni relative al prestatore di servizi.</p> <p>Il prestatore di servizi fornirà informazioni aggiornate se così richiesto dall'autorità di coordinamento in questione. L'autorità di coordinamento effettuerà, se necessario, controlli e ispezioni per determinare l'esistenza di qualsiasi circostanza che possa portare alla sospensione o alla revoca della carta europea di servizi elettronici conformemente agli articoli 15 o 16.</p>
<p>EMENDAMENTO 32</p>		
<p>ARTICOLO 8</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro abbiano il diritto di presentare domanda di carta elettronica europea dei servizi all'autorità di coordinamento dello stesso Stato membro.</p> <p>La domanda comprende le informazioni e i documenti giustificativi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento [regolamento ESC].....</p>		<p>ARTICOLO 8</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro abbiano il diritto di presentare domanda di carta elettronica europea dei servizi all'autorità di coordinamento dello stesso Stato membro.</p> <p>La domanda comprende le informazioni e i documenti giustificativi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento [regolamento ESC].....</p>

		Potranno assumere la posizione di autorità di coordinamento gli Ordini, le Camere di commercio, le associazioni e le organizzazioni professionali costituite legalmente e con capacità di rappresentanza.
<p>Giustificazione: La designazione dei collegi professionali come autorità di coordinamento aiuterebbe a rafforzare la funzione dell'IMI come strumento di intercambio di dati. Per esempio, l'Articolo 8,3 del Regolamento specifica che le autorità di coordinamento degli Stati Membri informeranno il pubblico sul funzionamento e sul valore aggiunto della carta elettronica europea dei servizi, come anche sulle procedure per il distacco di personale e per la circolazione dei lavoratori autonomi, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7. Questa funzione potrebbe rappresentare un grande valore aggiunto se fossero le organizzazioni professionali a realizzarla, data la loro vicinanza ai professionisti e l'ampia esperienza con cui agiscono nei loro rispettivi settori d'influenza.</p>		
EMENDAMENTO 33		
ARTICOLO 9.1		ARTICOLO 9.1
<p>1. I prestatori di attività di servizi per cui è stata introdotta una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, a norma della direttiva 2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri.</p>		<p>1. I prestatori di attività di servizi oggetto della direttiva 2005/36/CE per cui è stata introdotta una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, a norma della direttiva 2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri.</p>
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri Paesi dell'Unione europea.</p>		
EMENDAMENTO 34		
ARTICOLO 9.2		ARTICOLO 9.2
<p>I prestatori di attività di servizi per cui è stata introdotta una tessera professionale europea per lo stabilimento, a norma della direttiva 2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento. Detti prestatori possono beneficiare di una</p>		<p>I prestatori di attività di servizi, soggetti alla Direttiva 2005/36/CE e il cui livello di qualificazione coincida con quello stabilito nei paragrafi d) e d e) dell'articolo 11. così come per coloro a cui è stata emessa una tessera professionale europea per lo stabilimento, in conformità con la direttiva</p>

carta elettronica europea dei servizi per quanto riguarda i requisiti e le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE		2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento.
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri Paesi dell'Unione europea.</p>		
EMENDAMENTO 35		
ARTICOLO 11, 1 Entro una settimana dal ricevimento di una domanda di carta elettronica europea dei servizi l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine:		ARTICOLO 11,1 Entro due settimane dal ricevimento di una domanda di carta elettronica europea dei servizi l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine:
<p>Giustificazione: È molto dubbio che una verifica di documenti affidabili possa essere effettuata in una settimana. Ogni caso è diverso e, anche se tutti i documenti richiesti sono stati presentati correttamente, è necessario più tempo affinché vengano correttamente esaminati.</p>		
EMENDAMENTO 36		
ARTICOLO 11 E) e) chiede al richiedente di integrare la domanda, ove necessario;		ARTICOLO 11 E) e) Chiedere ulteriori informazioni al richiedente, come il riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori dell'impresa che ha richiesto la tessera, se necessario ai fini dell'erogazione del servizio nello Stato membro;
<p>Giustificazione: Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di precisare in modo più chiaro che la direttiva sulle qualifiche professionali ha la preminenza, rispetto alla nuova carta elettronica, per qualsiasi aspetto del riconoscimento professionale. Bisogna indicare esplicitamente che una carta elettronica dei servizi non può essere rilasciata a professionisti che esercitano una professione regolamentata nel paese di origine e/o nello Stato membro ospitante, anche se la professione è esercitata dalla persona considerata in qualità di lavoratore autonomo o come attività d'impresa.</p>		

EMENDAMENTO 37		
NUOVO ARTICOLO 11 H		NUOVO ARTICOLO 11 H h) richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali qualora l'attività dell'impresa che richiede la tessera imponga specifiche qualifiche professionali ai lavoratori dipendenti e ai suoi collaboratori.
<p>Giustificazione: Il Comitato economico e sociale europeo raccomanda di precisare in modo più chiaro che la direttiva sulle qualifiche professionali ha la preminenza, rispetto alla nuova carta elettronica, per qualsiasi aspetto del riconoscimento professionale. Bisogna indicare esplicitamente che una carta elettronica dei servizi non può essere rilasciata a professionisti che esercitano una professione regolamentata nel paese di origine e/o nello Stato membro ospitante, anche se la professione è esercitata dalla persona considerata in qualità di lavoratore autonomo o come attività d'impresa.</p>		
EMENDAMENTO 38		
ARTICOLO 11, 2 L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, con informazione al richiedente.		ARTICOLO 11,2 L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, entro il termine massimo di una settimana , con informazione al richiedente.
EMENDAMENTO 39		
ARTICOLO 12, 1 Entro due settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello		ARTICOLO 12.1 Entro due settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,

<p>Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.</p>		<p>paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, previsto dalla direttiva 2005/36 CE, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.</p>
<p>EMENDAMENTO 40</p>		
<p>ARTICOLO 12, 1 PARAGRAFO 3</p> <p>Un'obiezione al rilascio di una carta elettronica europea dei servizi non può essere basata sulla non conformità a uno dei requisiti elencati all'articolo 5, paragrafo 5. La Commissione ha accesso, tramite l'IMI, alla decisione di obiezione</p>		<p>ARTICOLO 12, 1 PARAGRAFO 3</p> <p>SOPPRESSO</p>
<p>EMENDAMENTO 41</p>		
<p>ARTICOLO 14,1</p> <p>L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine non esige che i prestatori forniscano informazioni e documenti già a sua disposizione a norma del paragrafo 2 del presente articolo o dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento... [regolamento ESC]... quando presentano domanda di carta elettronica europea dei servizi o per dimostrare la conformità, nel contesto di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento, a condizioni individuate dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.</p>		<p>ARTICOLO 14,1</p> <p>Ad eccezione dei casi in cui ci sono dubbi sulla validità, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine non esige che i prestatori forniscano informazioni e documenti già a sua disposizione a norma del paragrafo 2 del presente articolo o dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento... [regolamento ESC]... quando presentano domanda di carta elettronica europea dei servizi o per dimostrare la conformità, nel contesto di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento, a condizioni individuate dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.</p>

Giustificazione: Non vi è alcuna garanzia che le autorità responsabili della supervisione dei fornitori di servizi in uno Stato avranno accesso all'informazione rilevante aggiornata del richiedente della e-card.

EMENDAMENTO 42

		<p>Articolo 14.3 (nuovo)</p> <p>Il presente articolo non si applica alle informazioni relative all'assicurazione di responsabilità professionale fornite dal prestatore di servizi. La validità e la durata dell'assicurazione devono essere periodicamente comunicate alle autorità di coordinamento.</p>
--	--	---

EMENDAMENTO 43

		<p>ARTICOLO 15,3 (NUOVO)</p> <p>Gli Stati membri ospitanti effettueranno verifiche a campione e periodiche delle carte elettroniche europee rilasciate dall'autorità di coordinamento per accertare la validità delle informazioni e dei documenti forniti.</p>
--	--	--

EMENDAMENTO 44

<p>ARTICOLO 20</p> <p>La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.</p>		<p>ARTICOLO 20</p> <p>La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali, le Camere di Commercio, le organizzazioni professionali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.</p>
---	--	--

EMENDAMENTO 45

--	--	--

<p>Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche</p> <p>Divisione 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche</p> <p>Gruppo 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici</p>		<p>SOPRESSO</p>
<p>EMENDAMENTO 46</p>		
<p>Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche</p> <p>Divisione 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Gruppo</p> <p>74.1 Attività di design specializzate Gruppo</p> <p>74.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.</p>		<p>SOPRESSO</p>

Proposte emendative del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi

24 novembre 2017

Testo Regolamento		Emendamento proposto
EMENDAMENTO 1		
<p>CONSIDERANDO 4</p> <p>Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, e che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.</p>		<p>CONSIDERANDO 4</p> <p>Restano in vigore i requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, e che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. A ciò bisogna aggiungere che i lavoratori autonomi che forniscono servizi transfrontalieri, ai quali è richiesta una qualifica professionale specifica, incontrano barriere al riconoscimento del loro titolo di qualifica professionale. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.</p>
EMENDAMENTO 2 (ver. a)		
<p>CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO</p>		<p>CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO</p> <p>Il presente regolamento si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio.</p>

ENMENDAMENTO 2 (ver. b)		
		<p>CONSIDERANDO 10 BIS NUOVO</p> <p>La presente direttiva si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali in conformità con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, in particolare le qualifiche professionali il cui livello di formazione è coincidente con quello stabilito all'articolo 11, lettere d) e) della Direttiva.</p>
<p>Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.</p> <p>Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamento della Commissione europea relativa alla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri paesi dell'Unione europea.</p>		
EMENDAMENTO 3		
<p>CONSIDERANDO 9</p> <p>In considerazione di quanto precede, il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi che dovrebbe aiutare determinati prestatori ad ampliare la prestazione di servizi oltre le frontiere nel mercato interno, sia in forma di prestazione temporanea di servizi sia mediante uno stabilimento secondario tramite succursali, agenzie o uffici.</p>		<p>CONSIDERANDO 9</p> <p>In considerazione di quanto precede, il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi che dovrebbe aiutare determinate imprese prestatrici ad ampliare la prestazione di servizi oltre le frontiere nel mercato interno, sia in forma di prestazione temporanea di servizi sia mediante uno stabilimento secondario tramite succursali, agenzie o uffici.</p>
EMENDAMENTO 4		

<p>CONSIDERANDO 10</p> <p>Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno.</p>		<p>CONSIDERANDO 10</p> <p>Il presente regolamento riguarda pertanto in modo specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva... [direttiva ESC], i quali devono far fronte ad alcuni degli ostacoli normativi ed amministrativi più severi all'espansione transfrontaliera e presentano quindi potenzialità inutilizzate di integrazione del mercato interno.</p> <p>Il presente regolamento si applicherà solamente alle imprese fornitrici di servizi, essendo esclusi dall'ambito di applicazione i lavoratori autonomi fornitori di servizi, soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali ai sensi della Direttiva 2005/36</p>
<p>EMENDAMENTO 5</p>		
<p>CONSIDERANDO 10</p>		<p>CONSIDERANDO 16 (bis nuovo)</p> <p>(16 bis) Tali consultazioni dovrebbero coinvolgere, in particolare, le parti interessate nei settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni professionali e settoriali, nonché le parti sociali nel settore dei servizi.</p>
<p>EMENDAMENTO 6</p>		
<p>CONSIDERANDO 16</p> <p>È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per precisare le informazioni che devono figurare nel modulo standard di domanda e i documenti da allegare alla domanda come pezze giustificative. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati</p>		<p>CONSIDERANDO 16</p> <p>È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per precisare le informazioni che devono figurare nel modulo standard di domanda e i documenti da allegare alla domanda come pezze giustificative. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, , la Commissione svolga adeguate consultazioni, con le parti sociali, organizzazioni professionali e imprenditoriali e con esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti</p>

membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.		contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Giustificazione: le organizzazioni professionali, in virtù della loro funzione rappresentativa nelle comunicazioni tra l'amministrazione, i professionisti, i clienti e i cittadini, dovrebbero partecipare in maniera più attiva al processo consultazione.		
EMENDAMENTO 7		
CONSIDERANDO 18		CONSIDERANDO 18 (bis nuovo) <i>Dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla prestazione di servizi nello Stato membro ospitante in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale per i lavoratori distaccati dalla società.</i>
EMENDAMENTO 8		
CONSIDERANDO 19 I titolari di una carta elettronica europea dei servizi possono decidere di distaccare personale nel territorio dello Stato membro ospitante. In tale contesto i prestatori di servizi possono essere tenuti a rispettare requisiti, come dichiarazioni preventive presentate allo Stato membro ospitante, necessari per la tutela dei lavoratori distaccati. La carta elettronica europea dei servizi non inciderà in alcun modo sul contenuto di tali dichiarazioni e sulle responsabilità dello Stato membro ospitante al riguardo.		CONSIDERANDO 19 I titolari di una carta elettronica europea dei servizi possono decidere di distaccare personale nel territorio dello Stato membro ospitante. In tale contesto i prestatori di servizi possono essere tenuti a rispettare requisiti, come dichiarazioni preventive presentate allo Stato membro ospitante, necessari per la tutela dei lavoratori distaccati, o la registrazione di questi a un'organizzazione professionale corrispondente per essere in grado di fornire i loro servizi. La carta elettronica europea dei servizi non inciderà in alcun modo sul contenuto di tali dichiarazioni e sulle responsabilità dello Stato membro ospitante al riguardo, né sugli obblighi derivanti nello Stato membro ospitante per poter fornire servizi.
EMENDAMENTO 9		

<p>CONSIDERANDO 28</p> <p>Gli Stati membri sono autorizzati a richiedere oneri solo a concorrenza dei costi specifici sostenuti per l'espletamento della procedura. I costi già presi in carico dal bilancio dell'Unione non dovrebbero dar luogo ad oneri applicati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri da essi applicati e pubblicare tali informazioni. Poiché l'IMI offre in sostanza tutte le strutture necessarie, gli Stati membri non dovrebbero, tra l'altro, applicare oneri per l'aggiornamento, la sospensione, la revoca o l'annullamento di una carta elettronica europea dei servizi. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulle modalità e il trattamento dei pagamenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative al versamento degli oneri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		<p>CONSIDERANDO 28</p> <p>Gli Stati membri sono autorizzati a richiedere oneri solo a concorrenza dei costi specifici sostenuti per l'espletamento della procedura. I costi già presi in carico dal bilancio dell'Unione non dovrebbero dar luogo ad oneri applicati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, mediante l'IMI, gli oneri da essi applicati e pubblicare tali informazioni. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme sulle modalità e il trattamento dei pagamenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative al versamento degli oneri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>
<p>EMENDAMENTO 10</p>		
<p>CONSIDERANDO 32</p> <p>Un'attestazione relativa alla sinistrosità pregressa dovrebbe aiutare i distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria a vietare pratiche discriminatorie nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri per i quali le informazioni sono più scarse e difficili da ottenere. Lo stesso principio di non discriminazione dovrebbe applicarsi alle organizzazioni professionali che offrono una copertura di gruppo ai loro membri o ad altri prestatori di servizi.</p>		<p>CONSIDERANDO 24</p> <p>Un'attestazione relativa alla sinistrosità pregressa dovrebbe aiutare i distributori di prodotti assicurativi e gli organismi designati da uno Stato membro al fine di prestare l'assicurazione obbligatoria a vietare pratiche discriminatorie nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri per i quali le informazioni sono più scarse e difficili da ottenere.</p>
<p>EMENDAMENTO 11</p>		
<p>CONSIDERANDO 32</p>		<p>CONSIDERANDO 32 bis (nuovo)</p>

		<p>Le organizzazioni professionali che offrono una copertura di gruppo relativa all'assicurazione di responsabilità professionale ai propri membri o fornitori di servizi in base a determinate condizioni, garantiranno l'accesso a tale copertura, alle stesse condizioni e in modo non discriminatorio, ai fornitori di servizi di altri Stati membri. I richiedenti la tessera professionale che desiderano accedere a tali coperture di gruppo, dovrebbero, se necessario, richiedere l'iscrizione nell'organizzazione o nell'associazione professionale del Paese di destinazione dei loro dipendenti, in modo tale da beneficiare, tra l'altro, dei minori costi delle polizze collettive professionali e della portata delle loro coperture.</p>
EMENDAMENTO 12		
<p>ARTICOLO 1</p> <p>Il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative, messe a disposizione dei prestatori di servizi di tutta l'Unione europea che intendono beneficiare di tale carta elettronica.</p>		<p>ARTICOLO 1</p> <p>Il presente regolamento introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative, messe a disposizione delle imprese prestatori di servizi di tutta l'Unione europea che intendono beneficiare di tale carta elettronica</p>
ENMENDAMENTO 13 VER a)		
		<p>ARTICOLO 2. 4 NUOVO (VER a)</p> <p>I presente regolamento si applicherà unicamente alle imprese che forniscono servizi, ad esclusione dei lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali in conformità della direttiva 2005/36 / CE del Parlamento e del Consiglio, in particolare le qualifiche professionali il cui livello di formazione è coincidente con quello stabilito all'articolo 11, lettere d) e) Direttiva.</p>

Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.

Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri paesi dell'Unione europea.

ENMENDAMENTO 13 VER b)

ARTICOLO 1.

ARTICOLO 1 Comma 2 (nuovo)

Il presente regolamento si applicherà solo alle imprese che forniscono servizi, rimanendo esclusi dall'applicazione della direttiva i lavoratori autonomi che, per fornire i loro servizi, devono essere soggetti al riconoscimento delle loro qualifiche professionali conformemente alla direttiva 2005/36/ CE del Parlamento e del Consiglio.

Giustificazione: Quando si forniscono servizi in un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in maniera dinamica e affidabile al mercato del lavoro e ai servizi nel Paese di destinazione. Tale funzione è regolata dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ed in modo più efficace attraverso la EPC. Altri elementi critici sono disciplinati da altri regolamenti europei come la direttiva 2006/123 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), che rappresenta uno strumento per ridurre barriere ingiustificate o sproporzionate all'accesso ed all'esercizio di un'attività di servizio nell'Unione europea.

Allo stesso modo, la nuova proposta di regolamentazione della Commissione europea sulla carta elettronica è stata progettata in modo che i prestatori di servizi (inclusi i lavoratori autonomi) possano semplificare le procedure necessarie per eseguire operazioni e fornire i loro servizi in altri paesi dell'Unione europea.

ENMENDAMENTO 14

ARTICOLO 4.1 - a)

a) dati identificativi del prestatore, compresi, se del caso, i numeri di iscrizione nei registri centrale, commerciale o delle imprese e a fini fiscali e previdenziali;

ARTICOLO 4.1 - a)

a) dati identificativi del prestatore, compresi, se del caso, **la nazionalità del fornitore del servizio e dei suoi dipendenti, il Paese di stabilimento, i numeri** di iscrizione nei registri centrale, commerciale o delle imprese e a fini fiscali e previdenziali;

EMENDAMENTO 15		
ARTICOLO 4.1 - e e) requisiti che devono essere rispettati dal richiedente per la prestazione del servizio nel proprio Stato membro d'origine, come qualifiche o certificazioni;		ARTICOLO 4.1 – e e) requisiti che devono essere rispettati dal richiedente per la prestazione del servizio nel proprio Stato membro d'origine, come qualifiche o certificazioni, iscrizione obbligatoria o appartenenza a un'organizzazione professionale;
EMENDAMENTO 16		
ARTICOLO 4.1 - e		ARTICOLO 4.1 – e (nuovo) e) requisiti che devono essere rispettati dai lavoratori per conto terzi del richiedente la carta nel proprio Stato membro d'origine, come qualifiche o certificazioni, iscrizione obbligatoria o appartenenza a un'organizzazione professionale;
Giustificazione: Il modo ideale per garantire il controllo della pratica professionale per la migliore difesa dei consumatori nel Paese di destinazione, è grazie all'adesione, o all'appartenenza obbligatoria a un'associazione professionale, quando l'esercizio di una professione è regolamentato nello Stato membro d'origine, in relazione alle attività riservate. In questo modo, è possibile provare l'identità dell'autore dell'opera, di fronte al destinatario e di fronte a terzi, nonché di dimostrare l'identità della persona responsabile e l'abilitazione dell'autore del lavoro professionale.		
EMENDAMENTO 17		
Art. 4.1 - g g) informazioni su eventuali assicurazioni di responsabilità professionale che coprano il prestatore in materia di responsabilità professionale nel territorio dello Stato membro d'origine, comprese informazioni sulla copertura per attività svolte nel territorio di altri Stati membri, se del caso;		Art. 4.1 - g g) informazioni su eventuali assicurazioni di responsabilità professionale che coprano il prestatore in materia di responsabilità professionale nel territorio dello Stato membro d'origine, comprese informazioni sulla copertura per attività svolte nel territorio di altri Stati membri, e il periodo di validità della stessa;

<p>Giustificazione: La e-card ha carattere indeterminato, a meno che non venga revocata o cancellata ai sensi degli Articoli 15 e 17 della proposta. Può sorgere un rischio per i consumatori e i cittadini, dato il carattere indeterminato della e-card e la considerazione che l'Articolo 17 non stabilisce un sistema di aggiornamento delle informazioni fornite, a ciò si aggiunge il fatto che né la proposta di Direttiva né la proposta di Regolamento non prevedono alcuna forma di sanzione in caso di frode.</p>		
EMENDAMENTO 18		
Art. 4.1 - g		Art. 4.1 - g
g) informazioni su eventuali assicurazioni di responsabilità professionale che coprano il prestatore in materia di responsabilità professionale nel territorio dello Stato membro d'origine, comprese informazioni sulla copertura per attività svolte nel territorio di altri Stati membri, se del caso ;		g) informazioni in merito a qualsiasi assicurazione da responsabilità professionale di cui deve beneficiare il richiedente della carta e i suoi dipendenti , comprese informazioni sulla copertura per attività svolte nel territorio di altri Stati membri e il periodo di validità della stessa
EMENDAMENTO 19		
Art. 4.1 – h (nuovo)		Art. 4.1 – h (nuovo)
		h) requisiti relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie per fornire il servizio
EMENDAMENTO 20		
Art. 4.1 – i)		Art. 4.1 – i)
		i) Servizi e attività forniti nel Paese di origine e attività che intende svolgere nel Paese di destinazione.
EMENDAMENTO 21		
Art. 4.3		Art. 4.3
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per precisare ulteriormente:		La Commissione ha il potere di adottare, previa consultazione delle parti interessate, comprese le organizzazioni professionali e le organizzazioni imprenditoriali , atti delegati conformemente all'articolo 15 per specificare in modo più dettagliato.

EMENDAMENTO 22		
<p>ARTICOLO 5. COMMA 3</p> <p>Il certificato di assicurazione contiene informazioni sull'esistenza di un'assicurazione di responsabilità professionale per i servizi interessati, tra cui la portata territoriale di tale copertura in altri Stati membri, i rischi assicurati, la durata, le somme assicurate per sinistro e per tutti i sinistri in un anno e le eventuali esclusioni.</p>		<p>ARTICOLO 5. COMMA 3</p> <p>Il certificato di assicurazione contiene informazioni sull'esistenza di un'assicurazione di responsabilità professionale per i servizi interessati, tra cui la portata territoriale di tale copertura in altri Stati membri, i rischi assicurati, il periodo di validità e / o il suo rinnovo la durata, le somme assicurate per sinistro e per tutti i sinistri in un anno e le eventuali esclusioni.</p>
EMENDAMENTO 23		
<p>ARTICOLO 7</p> <p>1. I prestatori che sono persone fisiche e richiedono una carta elettronica europea dei servizi possono presentare una dichiarazione preventiva sulle loro qualifiche professionali in una piattaforma elettronica collegata all'IMI alle stesse condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, per i loro lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda le dichiarazioni preventive sulle qualifiche professionali del prestatore, gli attestati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE sono sostituiti da un modulo compilato di domanda di carta elettronica europea dei servizi, trasmesso allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11 della direttiva [direttiva ESC]..., che /costituisce prova dello stabilimento del prestatore.</p> <p>2. Una dichiarazione presentata conformemente al paragrafo 1 costituisce una dichiarazione preventiva ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE.</p> <p>3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme tecniche relative all'elaborazione del modulo multilingue di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p>		<p>ARTICOLO 7</p> <p>Soppresso.</p>

EMENDAMENTO 24		
		<p>ARTICOLO 11, Comma 2 (nuovo)</p> <p>Il titolare di una carta professionale sarà obbligato a richiedere annualmente una certificazione dei sinistri da cui derivano responsabilità verso terzi in relazione alle proprie attività. Tale certificazione deve essere comunicata all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante.</p>
<p>Giustificazione: La e-card ha carattere indeterminato, a meno che non venga revocata o cancellata ai sensi degli Articoli 15 e 17 della proposta. Può sorgere un rischio per i consumatori e i cittadini, dato il carattere indeterminato della e-card e la considerazione che l'Articolo 17 non stabilisce un sistema di aggiornamento delle informazioni fornite, a ciò si aggiunge il fatto che né la proposta di Direttiva né la proposta di Regolamento non prevedono alcuna forma di sanzione in caso di frode.</p>		
EMENDAMENTO 25		
<p>ARTICOLO 13</p> <p>Le organizzazioni professionali, comprese le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 18 i) e ii), che offrono ai propri membri o a prestatori di servizi, a particolari condizioni, una copertura di gruppo per l'assicurazione di responsabilità professionale garantiscono l'accesso a tale copertura, alle medesime condizioni su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi di altri Stati membri che esprimono un interesse a beneficiare di tale copertura di gruppo.</p>		<p>ARTICOLO 13</p> <p>Le organizzazioni professionali, comprese le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 18 i) e ii), che offrono ai propri membri o a prestatori di servizi, a particolari condizioni, una copertura di gruppo per l'assicurazione di responsabilità professionale garantiscono l'accesso a tale copertura, alle medesime condizioni su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi di altri Stati membri che esprimono un interesse a beneficiare di tale copertura di gruppo.</p> <p>L'accesso alle condizioni assicurative particolari anche a prestatori di servizi di altri stati membri, non può avvenire a discapito del requisito di appartenenza a un'organizzazione professionale, se richiesto.</p>
EMENDAMENTO 26		
ARTICOLO 17.1		ARTICOLO 17.1

<p>Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro designa un'autorità di coordinamento cui è conferito il potere di eseguire i compiti ad essa assegnati conformemente al presente regolamento.</p>		<p>Ai fini del presente regolamento ogni Stato membro designa un'autorità di coordinamento cui è conferito il potere di eseguire i compiti ad essa assegnati conformemente al presente regolamento.</p> <p>Gli Stati membri hanno la facoltà di designare l'ente che assumerà lo status di autorità di coordinamento. Possono ricoprire tale ruolo le organizzazioni professionali, le organizzazioni imprenditoriali rappresentative e le camere di commercio.</p>
<p>Giustificazione: Nella proposta di Regolamento si stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di designare “l'autorità di coordinamento”, cui è conferito il potere di eseguire i compiti previsti dal Regolamento e dalla Direttiva che stabiliscono un quadro operativo per la carta elettronica europea dei servizi, così come l'obbligo di comunicarla alla Commissione e di registrarla nell'IMI. Secondo quanto si evince dalla proposta di Regolamento e di Direttiva, la figura dell'autorità di coordinamento acquisisce un ruolo determinante per il corretto sviluppo della carta elettronica europea dei servizi. Tale ruolo, infatti, dovrebbe essere approfondito maggiormente nei progetti normativi, che dovrebbero specificare dettagliatamente le sue funzioni e stabilire i soggetti che possano essere designati come tali, come ad esempio i collegi, le associazioni ed organizzazioni professionali, camere di commercio o soggetti simili.</p>		